

S.M. N°	2828/2019
R. G. N°	891/2014

N. 6



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA  
Sezione Lavoro e Previdenza

composta dai Sigg. Magistrati:

Nunziata dott. Alessandro

Viva dott. Maria Loredana

Marrocco dott. Maria Gabriella

Presidente

Consigliere rel.

Consigliere

all'udienza del 1.7.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 891/2014 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza

tra

██████████ SPA, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 126, presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende come da mandato in atti

APPELLANTE

e  
INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza n. 35, presso l'Ufficio legale dell'Istituto, rappresentato e difeso dell'avv. ██████████, come da mandato in atti

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4319/2013

CONCLUSIONI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dalla società [REDACTED] Spa avverso il decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale di Roma su istanza dell'INPGI e condannava la società opponente al pagamento di contributi e sanzioni per la somma di € 188,011,33 relativi alle varie posizioni oggetto del verbale di accertamento n. 54/2003.

Il Tribunale di Roma fondava la decisione sulle seguenti ragioni :

- dall'istruttoria è emerso che i giornalisti nelle redazioni svolgevano tutti la stessa attività con le medesime modalità , indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro;
- il verbale ispettivo ha una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, ma le risultanze istruttorie ne hanno confermato la fondatezza ;
- sussistono gli elementi distintivi tipici del rapporto giornalistico subordinato ;
- tutti i giornalisti erano in possesso dello status di giornalista iscritti all'Albo o al Registro dei praticanti ;
- l'INPGI provvedeva a depositare nuovo conteggio, escludendo una sola posizione per intervenuto condono, per la somma complessiva pari ad euro 188.011,33.

Avverso la tale decisione proponeva tempestivo appello l'originaria opponente, sostenendo l'erroneità della sentenza sotto diversi profili:

- a) erronea valutazione delle risultanze istruttorie ;
- b) erronea valutazione in merito all'iscrizione nel registro dei giornalisti praticanti;
- c) erronea interpretazione in merito al regime sanzionatorio della l.n. 48/ 1996, trovando applicazione la l.n. 388/ 2000 .

Si costituiva l'INPGI per contestare e chiedere il rigetto del gravame.

All'odierna udienza di discussione la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data pubblica lettura.

Ciò premesso, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti indicati.

Ebbene, le posizioni oggetto di accertamento da parte dell'INPGI sono state le seguenti :

1. [REDACTED], giornalista pubblicista dal 28.6.2001, per il recupero contributivo relativo al periodo dal 28.6.2001 al settembre 2003, con la qualifica di redattore- corrispondente ex art. 1 e 36 CCNLG (cfr. verbale ispettivo pag. 36 punto 80);
2. [REDACTED], giornalista pubblicista, per il recupero contributivo relativo al periodo dal gennaio 2001 al settembre 2003 (ad eccezione del periodo dal 24.08.2002 al 02.09.2002, durante il

quale è stato titolare di un contratto a termine), con la qualifica di redattore ex art. 1 e 36 CCNLG (cfr. pag. 37 verbale ispettivo punto 81);

3. [redatto] giornalista pubblicista, per il recupero relativo al periodo dal gennaio 2001 al settembre 2003 con la qualifica di redattore ex art. 1 e 36 CCNLG (cfr. pag. 41/42 verbale ispettivo punto 91).

4. [redatto] giornalista pubblicista, per il recupero contributivo relativo al periodo dal gennaio 2001 al settembre 2003, con la qualifica di corrispondente ex art. 12 CCNLG (cfr. verbale ispettivo pag. 37 punto 82);

5. [redatto] giornalista pubblicista dal 10.1.2001, per il recupero contributivo relativo al periodo dal 10 gennaio 2001 al 30 settembre 2003, con la qualifica di corrispondente art. 12 CCNLG (cfr verbale ispettivo pag. 37/38 punto 83);

6. [redatto] giornalista pubblicista, per il recupero contributivo relativo al periodo dal gennaio 2001 al settembre 2003, con la qualifica di corrispondente ex art. 12 CCNLG (cfr. verbale ispettivo pag. 38 punto 84);

7. [redatto] giornalista praticante per il recupero contributivo relativo al periodo dal 12 settembre 2000 al 30 novembre 2001, con la qualifica di praticante di cui all'art. 35 CCNLG (cfr. verbale ispettivo pag. 39 punto 86);

Ebbene, attese le censure mosse è opportuno riportare in stralcio le deposizioni testimoniali più significative relative a ciascuna posizione in contestazione.

La teste [redatto], sulle posizioni [redatto], [redatto] e [redatto] riferiva: "*...provvedevano ciascuno per la propria zona e settore di competenza ad acquisire le notizie anche presso organi istituzionali ( carabinieri, comune ecc..) ; poi telefonicamente con il referente di redazione concordavano gli argomenti su cui scrivere nonché la misura degli articoli: gli articoli veniva scritti con proprio personale computer usando il programma fornito dall'azienda e trasmettendo i pezzi tramite connessione alla rete dell'azienda; venivano pagati a pezzi; c'era un affidamento del giornale sulla nostra collaborazione nel senso che i ns pezzi erano attesi e se non potevamo avvertivamo che eravamo impediti . Alcune settori come la cronaca del Veneto orientale , Riviera , Brenta , Lido ...erano affidati in via esclusiva a collaboratori esterni ... "*

La teste [redatto], dipendente della [redatto] con mansioni di capo redattore – sulle posizioni di [redatto], [redatto] e [redatto] riferiva: "*...per [redatto], la sua collaborazione era quotidiana, era il referente della zona di competenza , scriveva due tre articoli di media al giorno ; le indicazioni sugli argomenti da trattare gli venivano sempre date dalla redazione e anche la misura degli articoli, spesso era il [redatto] ad indicare gli argomenti da trattare e poi procedeva sempre su disposizione della redazione . ...Quanto alla [redatto] , ha svolto attività di*

*collaboratrice della cronaca cittadina ( Mestre ) ...era autorizzata ad utilizzare il telefono della redazione..per l'acquisizione delle notizie ..la collaborazione della [REDAZIONE] aveva una frequenza praticamente quotidiana, anche nel suo caso le indicazioni degli argomenti da trattare e la misura dei pezzi provenivano dalla redazione ...”*

La teste [REDAZIONE] sulla posizione di [REDAZIONE], riferiva : “ *...seguiva lo sport e in particolare il calcio dilettante ...la domenica lavorava reperendo notizie sul calcio dilettanti e seguendo direttamente o indirettamente le partite ... [REDAZIONE] sceglieva la notizia e compilava gli articoli realizzando anche le interviste...*”

La teste [REDAZIONE], caporedattore della [REDAZIONE] sulla posizione di [REDAZIONE], riferiva : “ *...è possibile che abbia scritto 130/ 140 articoli relativi alle partite di terza categoria ...”*

Il teste [REDAZIONE] sulla posizione di [REDAZIONE] riferiva : “ *... l'attività del giornalista si svolge con impegno giornaliero e per alcune ore per il reperimento delle notizie presso fonti istituzionali e con contatti quotidiani telefonici con la redazione per ricevere direttive sull'articolo da scrivere e l'intervista da realizzare . [REDAZIONE] scriveva gli articoli i pezzi venivano titolati dalla redazione che dava anche le indicazioni sul numero dei pezzi da scrivere e relativa misura...*”

Il teste [REDAZIONE] sulla posizione di [REDAZIONE] riferiva : “ *..svolgeva un lavoro quotidiano a tempo pieno con riferimento giornaliero delle notizie presso fonti istituzionali e con contatti quotidiani telefonici fissi verso le 13, 13,30 con la redazione per ricevere direttive sugli articoli da scrivere . ..lo so in quanto spesso davo io stesso le direttive al [REDAZIONE] ovvero in mia sostituzione un altro collega o il capo servizio ..; sulla posizione di [REDAZIONE] riferiva : “ ..era collaboratrice della cronaca bianca cittadina, come tale veniva in redazione con regolarità praticamente tutti i giorni la mattina verso le 12 ,00 ..la vedevo concordare i pezzi con il capocronista della cronaca cittadina ...non so quantificare la media degli articoli ...”*

Ebbene, dalle risultanze istruttorie è emersa la sussistenza degli elementi caratterizzanti la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico.

E' noto che nell'ordinamento italiano non esista una compiuta definizione di attività giornalistica, ma che la stessa possa ricavarsi a partire dall'art. 2 della Legge 3 Febbraio 1963 n.69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica.

La norma in questione, infatti, al primo comma chiarisce che “*è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica*”, ancorando pertanto l'esercizio di tale attività alla manifestazione critica del pensiero, come garantita dall'art.21 della Costituzione.



Sotto l'aspetto delle prestazioni di lavoro con riferimento al Contratto Nazionale del settore, vi è chi ha ritenuto di individuare nella prestazione giornalistica l'attività di *"raccolta, elaborazione e commento della notizia alle dipendenze di un Editore"*.

Tuttavia, in mancanza di un'esplicita definizione normativa, è toccato alla giurisprudenza fornirne una sulla base della comune esperienza. Si è così affermato che per attività giornalistica deve intendersi quell'attività intellettuale che, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica e culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunte da valutazione critica.

L'attività giornalistica è, inoltre, contraddistinta dalla creatività di colui che, con opera tipicamente intellettuale provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, mediando tra il fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione culturale e ideologica.

La Suprema Corte di Cassazione ha escluso che costituisca attività giornalistica il semplice riferimento di notizie e la fornitura di esse all'impresa giornalistica, *"in quanto ciò realizzerebbe una mera opera di apprensione, da parte dell'editore, di elementari dati informativi"*.

Più di recente, inoltre, i giudici di legittimità hanno evidenziato che il giornalista si pone come mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazione diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro novità, della dovuta attenzione e considerazione. Successivamente, la stessa Suprema Corte, dopo aver richiamato gli elementi indispensabili della raccolta, elaborazione o commento della notizia, per meglio qualificare l'attività giornalistica ha precisato come tale opera si distingue da quelle collaterali o ausiliarie per la creatività, ossia per *"la presenza, nella manifestazione del pensiero finalizzata all'informazione, di un apporto soggettivo ed inventivo, secondo i criteri desumibili dall'art.2575 c.c. e dall'art.1 Legge n.633 del 1941 in materia di protezione delle opere dell'ingegno, letterarie ed artistiche"*. Inoltre, costituisce attività giornalistica quella che consiste nella raccolta, nel commento e nell'elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale, *"indipendentemente dal fatto che ciò avvenga con l'apporto di espressioni letterali o attraverso espressioni grafiche"*. Sez. L, Sentenza n. 17723 del 29/08/2011




*Costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa. (In applicazione dell'anzidetto principio, si è ritenuto che l'attività svolta per conto di un'emittente radiofonica locale, e consistente nella raccolta delle notizie pubblicate dai notiziari Ansa o del Televideo, nella scelta di quelle ritenute più importanti, nella possibilità di apportarvi alcune modifiche e nella lettura del testo così predisposto data nel corso di una trasmissione radiofonica, avesse determinato la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura giornalistica corrispondente alla qualifica di redattore).*

Ebbene, la natura subordinata dei rapporti emerge in modo palese dalle deposizioni testimoniali ed il giudice di prime cure non è incorso in alcun errore, ma ha correttamente valutato le stesse, senza che possa assumere rilievo il fatto che tra le parti siano stati sottoscritti contratti di collaborazione.

Sulla natura del rapporto, è noto il principio di diritto, secondo cui il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - solo quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziari prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass. 29.7.04, n. 14427; Cass. 23.9.05, n. 18660).

Non si può non sottolineare la peculiarità del lavoro giornalistico, in particolare Suprema Corte ha affermato che: " *In tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione - tenuto conto del carattere creativo del lavoro - ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e*



*permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari” ( Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009 , N. 4770 del 2006).*

Occorre poi , evidenziare che in tema di attività giornalistica la subordinazione non può che essere apprezzata, come più volte ribadito dalla Suprema Corte (Cfr. per tutte Cass. 3320/08, 18660/05, 6983/04 e 6727/01) avuto riguardo, e al carattere intellettuale e/o creativo della prestazione, e alla peculiarità dell'attività cui la stessa s'inserisce.

Pertanto, proprio in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono (V. Cass. 7494/97 e 5693/98), la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione (V. Cass. 10086/91 e 6727/01).

A tal fine la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che la subordinazione non è esclusa dal fatto, e che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, non essendo neanche incompatibile con il suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni (Cass. 6598/88, 1024/96, 16038/04 e 3320/08 cit.), e che non sia impegnato in un'attività quotidiana, la quale, invece, contraddistingue quella del redattore (Cass. 7012/00), e che l'attività informativa sia soltanto marginale rispetto ad altre diverse svolte dal datore di lavoro, ed impegni il giornalista anche non quotidianamente e per un limitato numero di ore (Cass. 6727/01) e che ancora l'esecuzione della prestazione lavorativa sia effettuata a domicilio (Cass. 6598/88).

Rappresentano secondo la Cassazione, invece, indici rilevatori della subordinazione :”... *lo svolgimento di un'attività' non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di*



rubriche, e la persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive (Cass. 6032/06 e sostanzialmente nello stesso senso 3229/88); la continuità e la responsabilità del servizio, che ricorrono quando il giornalista abbia l'incarico di trattare in via continuativa un argomento o un settore di informazione e metta costantemente a disposizione la sua opera, nell'ambito delle istruzioni ricevute (Cass. 6727/01 e nello stesso senso 7020/00)); la soddisfazione dell'esigenza dell'imprenditore di coprire stabilmente uno specifico settore di informazione, attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche ed il permanere della disponibilità del lavoratore, pur nell'intervallo fra una prestazione e l'altra (Cass. 5223/87).

Costituiscono, di contro, indici negativi :” ..la pattuizione di prestazioni singole e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero la convenzione di singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali”(Cass.4770/2006;-18560/05).

Dalle risultanze istruttorie, ancora una volta, emergono chiari gli indici della natura subordinata ~~q~~ ed ~~il modo certo~~ certi i riferimenti ~~sa~~ al potere direttivo, alle mansioni svolte, le medesime di quelle svolte dai lavoratori dipendenti e alle medesime modalità e caratteristiche.

E' da ritenere che sia stata data piena prova sia della natura subordinata sia della natura giornalistica dell'attività svolta dai lavoratori indicati nel verbale di accertamento .

Occorre adesso, verificare, attese le censure mosse alla decisione di primo grado, se le posizioni di ~~.....~~ e ~~.....~~ siano state correttamente valutate ed inquadrare nella qualifica di redattori .

Orbene, tale figura professionale , ex art. 1 del CCNLG, sussiste laddove siano presenti i seguenti elementi : “ ...presenza tutti i giorni in redazione , partecipazione alle riunioni di redazione , espletamento dei compiti assegnati dal caposervizio e affidamento di un determinato settore giornalistico..”

La Cassazione in merito ha affermato : “ In tema di lavoro giornalistico, ai fini della integrazione della qualifica di redattore e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, è imprescindibile il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua continuità, caratterizzante la figura del collaboratore fisso, mentre non è di per sé sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e l'esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i collaboratori fissi ) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3037 del 08/02/2011).





Invero i tre giornalisti, pur non svolgendo quotidianamente la loro attività, certamente operavano con continuità.

Infatti, seppur non presenti quotidianamente in redazione, avevano un rapporto telefonico continuo con la redazione per ricevere disposizioni in merito alla attività da svolgere in favore della società datrice di lavoro

Dunque, e' provato l'impegno dei giornalisti di trattare con continuità uno specifico settore al fine di fornire, attraverso la redazione sistematica di articoli, un flusso di notizie in una determinata area dell'informazione.

E' da confermare la qualifica di corrispondenti ai sensi dell'art. 2 del CCNLG, così come accertato nel verbale ispettivo, per i giornalisti [REDAZIONE] e [REDAZIONE].

Del vero, dalle deposizioni riportate in stralcio, emergono gli elementi caratterizzanti tale qualifica, cioè : la continuità delle prestazioni, una specifica area di informazione, la redazione sistematica degli articoli .

Allo stesso modo, va confermato l'accertamento fatto dagli ispettori sulla posizione di [REDAZIONE] [REDAZIONE]

Invero, nel periodo dal 12 settembre 2000 al 30 novembre 2001, come emerge dalle deposizioni testimoniali , la [REDAZIONE] svolgeva l'attività di praticante ex art. 35 del CCNG .

Infatti, collaborava per redigere articoli relativi alla cronaca bianca cittadina e si recava in redazione con regolarità per concordare i pezzi con il capocronista della cronaca cittadina, utilizzava il telefono della redazione per l'acquisizione delle notizie .

Inoltre, è da dire che tutti i giornalisti risultano essere iscritti nell'albo dei giornalisti o nel registro dei praticanti .

Ebbene, l'obbligo di iscrizione all'INPGI presuppone che il lavoratore quale giornalista professionista e praticante giornalista, sia regolarmente iscritto al rispetto Albo o Registro ( L. n. 1564 del 1951, L.n. 69 del 1963 , L. n. 67 del 1987 , L.n. 274 del 1991) e abbia un rapporto di lavoro subordinato avente per oggetto attività giornalistica.

La eventuale retrodatazione dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti, pur non sanando la nullità del contratto di lavoro, non può eliminare nei confronti del datore di lavoro, per periodo per cui è disposta, l'obbligo previdenziale e, dunque, il versamento contributivo nei confronti dell'INPGI .

La Cassazione afferma : " *L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica; i giornalisti pubblicisti dipendenti possono, invece, optare, in alternativa alla*



assicurazione all'INPGI, per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPS (L. 20 dicembre 1951, n. 1564; L. 5 agosto 1981, n. 416, art. 38; L. 25 febbraio 1987, n. 67, art. 26; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art.17; L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 76). Perché sorga l'obbligo di iscrizione all'INPGI è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista o praticante giornalista" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 16147 del 2007).

Per il D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384, art. 3, l'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore od accertata dal competente Consiglio regionale od in seconda istanza dal Consiglio nazionale. Ove un lavoratore subordinato di fatto svolga mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato e venga successivamente iscritto con effetto retroattivo nell'apposito Registro, nel rapporto assicurativo all'I.N.P.S. si sostituisce l'I.N.P.G.I., che ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all'iscrizione così come retrodatata ( Cass. n. 7020 del 2000; Cass. 20735/ 2007 )

Non sono fondate e vanno respinte le censure mosse sull'applicazione del regime sanzionatorio più favorevole della l.n. 388/2000 art. 116 .

Infatti nel caso di specie tutte le omissioni contestate sono anteriori alla delibera n. 23 del 2006 di recepimento di tale regime da parte dell'INPGI .

Sul punto la Suprema Corte insegna :“ *In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1994, ha il potere di adottare, in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (con possibilità di modularne il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia), autonome deliberazioni - soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 509 citato - fermo l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della legge n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive. Ne consegue l'inapplicabilità del nuovo regime sanzionatorio alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'INPGI” ( Cass. Sez. L, Sentenza n. 12208 del 06/06/2011).*

Erronea sarebbe quindi la diretta applicabilità della disciplina di cui al ridetto L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 20, anche ad obbligazioni contributive riferibili a periodi anteriori al recepimento della disciplina medesima da parte dell'INPGI.



La Corte, ritenuta l'opportunità, ha invitato l'INPGI a rielaborare i conteggi, considerando la qualifica di corrispondente per i giornalisti : ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, nonché la qualifica di praticante per la giornalista ~~XXXXXXXXXX~~.

L'Istituto appellato ha depositato i conteggi, i quali non stati oggetto di specifica contestazione da controparte.

In conclusione in parziale riforma della gravata sentenza, la società appellante va condannata al pagamento della somma complessiva di euro 114.773,00, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo considerato dal verbale di accertamento n. 54/ 2003, oltre sanzioni maturate fino al saldo come per legge, ferma nel resto la gravata sentenza.

L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensa per un quarto le spese di lite del doppio grado e la condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti tre quarti liquidati come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte

- in parziale riforma della gravata sentenza, condanna la società appellante al pagamento della somma complessiva di euro 114.773,00, a titolo di contributi e sanzioni per il periodo considerato dal verbale di accertamento n. 54/ 2003, oltre sanzioni maturate fino al saldo come per legge, ferma nel resto la gravata sentenza ;
- compensa per un quarto le spese di lite del doppio grado e condanna la società appellante al pagamento, in favore dell'appellato, dei restanti tre quarti liquidati per il primo grado in euro 2.190,00 e per il presente grado in euro 3800,00, oltre cpa e IVA .

Roma 1.7.2019

Il Consigliere est.

*Roberto Uive*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa *Daniela Testa*

Il Presidente

*Donatus Minnioto*

